



A&T 2000 SPA  
P. IVA 02047620303  
PIAZZETTA MARCONI 3 33033 CODROIPO UD  
Capitale Sociale Euro 981.414,00 I.v.  
Iscritta alla C.C.I.A.A di UDINE R.E.A. n. 231465  
Iscritta al Registro Imprese di UDINE Codice Fiscale 02047620303

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – ESERCIZIO 2017**  
**EX ART. 6, COMMA 4 DEL D.LGS N. 175/2016**

## Sommario

Premesse.....	3
I principi applicabili alle società in house .....	4
La norma di riferimento – Art. 6 del D.Lgs 175/2016 .....	5
Misure intraprese da A&T 2000 in ottemperanza all’art. 6 del D.Lgs 175/2016.....	5
Co. 1 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi .....	5
Co. 2 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale .....	5
Co. 3 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario .....	9
Co. 4 – Relazione sul governo societario.....	11
Co. 5 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario.....	11

## Premesse

Nel quadro normativo di riferimento, la nuova disciplina della società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni, D.lgs 19 agosto 2016 n.175, all' **Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, prevede:**

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Ed ancora all' Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni utili rispetto ai punti di interesse sopra elencati.

## I principi applicabili alle società in house

A&T 2000 si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti dal 1996 e proprio per questo rappresenta una realtà giovane, dinamica e pronta a impostare e adeguare le proprie competenze per offrire una gamma sempre più ampia di servizi che rispondano al meglio alle aspettative dell'utenza.

L'azienda nasce nel 1998 quale naturale evoluzione di un'aggregazione di 17 Comuni della Provincia di Udine, all'epoca convenzionatisi per attuare strategie economiche e operative nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani. Da allora A&T2000 ha registrato una crescita ininterrotta con l'aggregazione di ulteriori 12 Comuni. Inoltre, dall'inizio del 2012 è divenuta operativa l'incorporazione del ramo rifiuti della Comunità Collinare del Friuli, già socio di A&T2000.

Dal 12/12/2012 il Comune convenzionato di Pagnacco è divenuto socio. Dal 2015, 10 comuni della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale sono entrati nella compagine societaria. Dal 1° luglio 2017 anche il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina diventa socio. Attualmente i Comuni serviti sono 51 per un bacino di utenza che comprende oltre 200.000 abitanti.

Giova a questo proposito fare un breve cenno in merito ai presupposti per l'in house providing che sono essenzialmente due, e si trovano definiti nella nota sentenza Teckal della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha stabilito che una società può considerarsi in house se svolge la propria attività prevalente nell'interesse degli enti affidanti e se è sottoposta al controllo "analogo" di questi, ossia ad un controllo equivalente a quello che esso esercita sulle proprie strutture interne.

Tralasciando diverse altre sentenze su cui si è fondato l'istituto dell'in house proving nel tempo, vale la pena di richiamare le sentenze CoditelBrabant ed Econord che hanno introdotto il concetto secondo il quale il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato"). Questi principi in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea sono stati fatti propri dalla nostra giurisprudenza interna e sono rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di in house providing, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Ritornando al D.lgs 175/2016, si rileva che A&T 2000 rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del decreto il quale all'articolo 2, lett. o), definisce società in house "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto".

L'articolo 4, comma 4 del decreto, stabilisce inoltre che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, c. 2. Anche con riferimento a questo punto, si richiama lo statuto societario di A&T 2000, nello specifico l'art. 3 che recita: "*La società opera nell'ambito della raccolta, recupero, trasporto, spazzamento, trattamento e smaltimento finale di ogni tipologia di rifiuto, traendone ogni utilità possibile, in conformità alle leggi vigenti, in esecuzione di incarichi conferiti dagli Enti Locali soci per attività costituenti servizi pubblici locali, ovvero anche da terzi, siano questi Enti Locali o meno, per attività in libero mercato concorrenziale.*".

Inoltre l'articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede:

- il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
- il divieto per il capitale privato di avere l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1).

Il comma 2 precisa che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico (comma 3). Il mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e dell'art. 15 del decreto (comma 4) che può essere sanata rinunciando, entro tre mesi, a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi,

sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci (comma 5). Infine, il comma 6 dell'articolo 16 prevede la possibilità per le società in house, qualora scelgano di rinunciare agli affidamenti diretti, di continuare la propria attività, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 (attività consentite).

Come si è già avuto modo di osservare, il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all'art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

## **La norma di riferimento – Art. 6 del D.Lgs 175/2016**

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art. 6 del D.Lgs 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico".

## **Misure intraprese da A&T 2000 in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016**

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese dalla Società per ottemperare alle disposizioni contenute nei diversi commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

### **Co. 1 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi**

In considerazione del fatto che A&T 2000 svolge, in misura assolutamente marginale, anche attività economiche rivolte a clienti privati in regime di libero mercato, ha adottato un sistema interno di contabilità analitica separata al fine di distinguere compiutamente i flussi economici derivanti da questa attività secondaria da quella principalmente dedicata ai soci che rappresenta il 97,29 % del fatturato complessivo.

### **Co. 2 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**

Richiamato l'art. 6, c. 2 che prevede che:

*2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

E il comma 4 che stabilisce a sua volta:

*4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

E richiamato altresì l'art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa:

*2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

*4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche soci, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.*

L'analisi del rischio di crisi aziendale di A&T 2000 ha evidenziato i fattori di rischio con le relative misure di mitigazione nel seguito elencati:

1. Rischi legati ai fenomeni corruttivi e attività sensibili del Modello 231.

Per ciò che concerne A&T 2000, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 25 gennaio 2017, l'analisi del rischio corruttivo è stata allargata anche a processi non ricompresi nelle cd. "aree di rischio obbligatorie" di cui all'art. 1 co. 16 della l. 190/2012 e cioè a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. Infatti, l'analisi del contesto interno ha evidenziato potenziali rischi corruttivi in merito ad aree ulteriori e specifiche dell'azienda quali: tariffa, servizi tecnici, amministrazione. Inoltre, l'ambito delle aree obbligatorie di cui all'art. 1 co. 16 della l. 190/2012 è stato inteso non in senso restrittivo o prettamente tecnico, ma in senso allargato. Così, ad esempio, l'area "acquisizione e gestione del personale" è stata estesa a tutti i processi attinenti alla gestione del personale quali, tra gli altri, gestione assenze – presenze, premialità, permessi ecc..

L'analisi del rischio è stata effettuata anche con riguardo alla predisposizione del Modello 231 con riferimento ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

**Azione di mitigazione:**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 ha individuato e valutato i diversi rischi legati a ciascun processo e area aziendale e ha introdotto una serie di misure anticorruttive quali azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere da A&T 2000 S.p.A.. Il Modello 231 contiene, invece, degli specifici protocolli che forniscono indicazioni sui principi e le modalità di comportamento da seguire in vista della prevenzione dei vari reati.

2. La società può trovarsi in una condizione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario "soglie di allarme".

L'analisi dei rischi condotta sui dati di bilancio ha consentito di individuare "soglie di allarme" ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di A&T 2000, meritevole dunque di approfondimento. Tali situazioni, laddove occorressero, richiederebbero un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

Nella fattispecie di A&T 2000 si è ritenuto di dover considerare "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, anche alla luce di quanto disposto dalle Linee Guida Utilitalia per la definizione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'Art. 14, c. 2 del D. Lgs. 175/2016:

- a. la gestione operativa della società sia negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c. la relazione redatta dal collegio sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- d. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;

- e. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%;

Stabilite le soglie critiche, e con particolare riferimento agli oneri finanziari, si è deciso di calcolare, seppur non considerandoli fattori di rischio ma unicamente elementi di analisi del peso degli oneri finanziari stessi, anche i seguenti indicatori:

- f. l'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1;
- g. l'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni;
- h. l'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine / acquisti) supera i 180 giorni.

Nella tabella seguente si dettagliano i risultati calcolati sulla base delle risultanze dell'esercizio 2017 di A&T 2000 in funzione degli indicatori di soglia previsti dalla società.

Rif.	Soglia di allarme	SI/NO	Valori 2017 e Risultati
a.	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.)	NO	2017: € 1.113.995,00 2016: € 838.771,00 La gestione operativa, non solo negli ultimi due esercizi ma sin dalla sua costituzione registra risultati positivi e in crescita. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
b.	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	NO	2017- nessuna erosione (utile: € 750.879,00) 2016 - nessuna erosione (utile: € 473.942,00) L'utile d'esercizio del 2016 e del 2017 hanno incrementato il patrimonio netto della società, come peraltro tutti gli utili degli esercizi precedenti. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
c.	La relazione redatta dal collegio sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenta dubbi di continuità aziendale	NO	Il collegio sindacale, altresì incaricato di svolgere la funzione di revisore contabile, non ha espresso nella propria relazione sul bilancio relativo all'esercizio 2016 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale nell'anno 2017, pertanto per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme.



d.	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e l'attivo immobilizzato è inferiore a 1 in una misura superiore del 20%	NO	2017 – indicatore = 1,52  Considerato che in letteratura l'indice di struttura finanziaria dovrebbe assumere, in aziende finanziariamente solide, un valore maggiore dell'unità e che valori inferiori ad 1 indicherebbero uno squilibrio dell'impresa in quanto verrebbe a mancare la giusta correlazione temporale tra le fonti di finanziamento (capitali permanenti) e gli impieghi nell'attivo fisso, e visto il risultato in linea con l'anno precedente, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
e.	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%	NO	2017 – indicatore = 0,2%  Considerato che in letteratura il peso degli oneri finanziari misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di affari e che attualmente, tenuto conto dei tassi di interesse particolarmente favorevoli di questo ultimo periodo storico, si considerano "buoni" livelli quelli compresi tra l'1% - 2% sul fatturato, mentre il valore limite viene posto al 4% e visto il risultato in flessione rispetto al 2016, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
f.	L'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1	NO	2017 – indicatore = 1,34  Pur non considerando l'indice di disponibilità finanziaria un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura i valori correnti di riferimento sono i seguenti: Ottimo > 1,40 Buono > 1,20 Sufficiente > 1,10 Critico < 1 e visto il risultato in linea con l'anno precedente, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
g.	L'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	NO	2017 – indicatore = 102  Pur non considerando l'indice di durata dei crediti a breve termine un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura si considera tanto migliore quanto minore è il numero dei giorni e visto il risultato in diminuzione rispetto al 2016, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.



h.	L'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine/acquisti) supera i 180 giorni	NO	2017 – indicatore = 178  Pur non considerando l'indice di durata dei debiti a breve termine un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura si considera tanto migliore quanto maggiore è il numero dei giorni e visto il risultato in aumento rispetto all'esercizio precedente (in cui i giorni erano 159) a causa di alcuni debiti commerciali bloccati in qualità di terzo pignorato, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
----	---	----	---

### Co. 3 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta dalla società, in merito all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs. 175/2016.

Rif. co. 3	Oggetto della valutazione	Risultanze della valutazione
lett. a	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	Considerato che A&T 2000 svolge prevalentemente la propria attività a favore dei Soci, per effetto dell'affidamento diretto tramite modello <i>in house providing</i> , e che la stessa riguarda l'erogazione di un servizio di pubblica utilità; considerato altresì che, per lo svolgimento del servizio prestato, si avvale di ditte terze individuate secondo le disposizioni del Codice degli Appalti, non si ritiene necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti su tale tematica.
lett. b	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione	<p>Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che A&amp;T 2000 applichi tale definizione mediante il lavoro d'insieme di più strutture organizzative. Ciascuna struttura, ognuna per il proprio dominio di competenza, scrive e applica regole e procedure che hanno la finalità di assicurare, nel rispetto delle strategie aziendali, il conseguimento di finalità, tutela e di presidio dei rischi per l'azienda.</p> <p>Nello specifico, con riferimento a quanto stabilito al presente comma, si dà atto che A&amp;T 2000 affida le funzioni di controllo interno ai diversi specifici uffici sotto descritti i quali, collaborano con l'organo di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste provenienti da quest'ultimo e riferendo trimestralmente all'organo di controllo statutario sulla regolarità e l'efficienza della gestione.</p> <p>Gli uffici preposti al controllo interno, strutturati secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità di A&amp;T 2000 sono rappresentati da:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un dirigente che coordina tutte le attività degli uffici e che individua, valuta e monitora tutti i rischi d'impresa legati all'erogazione dei servizi ai Soci e agli eventuali potenziali disallineamenti rispetto al budget, proponendo se del caso azioni di mitigazione.</li> <li>2. un ufficio amministrativo sotto il coordinamento del dirigente che ha lo scopo di controllare puntualmente l'andamento dei costi di struttura della società e di fornire trimestralmente la rilevazione del valore dell'avanzamento dei costi di struttura rispetto al budget societario approvato dai soci di A&amp;T 2000. Questo ufficio individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati al ricorso ad oneri finanziari per mantenere un adeguato "cash flow" e al superamento delle soglie di allarme e informa l'organo amministrativo e dirigenziale nel caso rilevasse disallineamenti per riportare in linea l'andamento economico finanziario della società.</li> <li>3. un organismo per il controllo interno (Organismo di Vigilanza) costituito da 3 membri, così come previsto dal "Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs 231/2001", a cui sono attribuiti i compiti e i controlli previsti dalla norma. Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere sono: vigilanza sull'effettività e l'adeguatezza del Modello, sulla sua solidità e funzionalità nel tempo; segnalazione circa la necessità di aggiornamento e di revisione; verifica della diffusione e conoscenza del Codice etico nei confronti di tutti i suoi destinatari; verifica, controllo e valutazione dei casi di violazione del Codice etico; ricevere le segnalazioni da parte del Personale relative a comportamenti non conformi al Codice Etico; informare l'Organo Amministrativo della società circa eventuali comportamenti anomali od illeciti del Personale di A&amp;T 2000 al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.</li> <li>4. un Responsabile per l'Anticorruzione che, tra i vari compiti ad esso assegnati, individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati ai fattori individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 ed attua tutti i controlli ivi previsti.</li> </ol> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett.b siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.</p>
--	--	---

lett. c	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società	A&T 2000 ha adottato negli anni precedenti il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, che si compone anche di idoneo codice etico. Inoltre, quale misura anticorruptiva all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-18, A&T 2000 ha adottato il codice di comportamento ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Infine, già dal 2013, A&T 2000 ha adottato in via provvisoria, in vista delle future consultazioni con le categorie di consumatori, la Carta dei servizi, che ha la funzione di disciplinare i rapporti dell'utenza sia con A&T2000 che con il singolo Comune, tenuto conto della rispettiva competenza riguardo all'erogazione di ciascun servizio di igiene ambientale.
lett. d	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea	In considerazione delle dimensioni della società, della struttura organizzativa e dell'attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma che appaiono non pertinenti con l'oggetto sociale di A&T 2000 IT.  Tuttavia, si rileva che l'azienda ha aderito al programma "Alternanza Scuola-Lavoro" ai sensi dei commi 33 - 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e che sta valutando l'opportunità di redigere il Bilancio Sociale d'impresa.

#### Co. 4 – Relazione sul governo societario

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata a completamento del Bilancio di Esercizio 2017 che si compone di bilancio, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

#### Co. 5 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Pasian di Prato, 5.07.2018

Il Consiglio di Amministrazione